REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
AGENZIA LAVORO

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 271 del 24/02/2025 BOLOGNA

Proposta:	DLV/2025/272 del 21/02/2025
Struttura proponente:	SERVIZIO TERRITORIALE EST AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
Oggetto:	ESONERO PARZIALE IN APPLICAZIONE ART. 5, CO. 3, LEGGE 68/99. RINNOVO AUTORIZZAZIONE CANGINI BENNE SRL.
Autorità emanante:	IL RESPONSABILE - SERVIZIO TERRITORIALE EST
Firmatario:	ANNAMARIA DITERLIZZI in qualità di Responsabile di servizio
Responsabile del procedimento:	Rita Nappa

Firmato digitalmente

Numeri identificativi marche da bollo utilizzate, rispettivamente, per l'istanza e per il rilascio della presente autorizzazione:
01 21 127390 543 3 e **01 21 127390 542 2**

LA DIRIGENTE FIRMATARIA

Visti:

- la **L. 12 marzo 1999, n. 68**, *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili",* e ss.mm.ii., e, in particolare, l'art. 5 che,
  - al co. 3, prevede l'autorizzazione all'esonero parziale dagli obblighi di assunzione delle persone con disabilità di cui all'art. 3 della stessa legge attraverso il pagamento di un contributo al Fondo Regionale Disabili, istituito al successivo art. 14, nella misura stabilita dal medesimo art. 5, nel caso in cui i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici svolgano attività le cui speciali condizioni non consentono un mirato inserimento lavorativo delle suddette persone,
  - ai commi 5 e 6, dispone che "in caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua", rimettendo ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'adeguamento degli importi del contributo e della maggiorazione, da effettuarsi ogni cinque anni, sentita la Conferenza unificata;
- il **D.M. (Lavoro e Previdenza Sociale) 7 luglio 2000, n. 357**, *"Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68*", che stabilisce che il Servizio competente
  - verifica la sussistenza di tali speciali condizioni di attività, accertando la presenza di almeno una delle seguenti caratteristiche: faticosità della prestazione lavorativa richiesta, pericolosità connaturata al tipo di attività, particolare modalità di svolgimento della medesima,
  - può autorizzare, in assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto, l'esonero parziale fino alla misura massima del 60 % della quota di riserva, percentuale elevabile fino all'80 per i datori di lavoro operanti nel settore della sicurezza e della vigilanza ed in quello del trasporto privato;
- il **D.M. (Lavoro e Politiche Sociali) 30 settembre 2021, n. 193**, di adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2022, dell'importo del contributo esonerativo di cui al richiamato art. 5, co. 3, della L. 68/1999, dovuto per ciascuna unità di personale con disabilità non assunta e per ogni giorno lavorativo;
- il **D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333**, "*Regolamento di esecuzione della L. 12 marzo 1999, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili*", e ss.mm.ii.;
- il **D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150**, "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*", e ss.mm.ii.;
- il **D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151**, "*Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*", e ss.mm.ii.;
- il **D.M. (Lavoro e Politiche Sociali) 11 marzo 2022, n. 43**, "*Linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità*";
- la **L.R. 1° agosto 2005, n. 17**, *"Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro"* e ss.mm.ii.*;*
- la **L.R. 30 luglio 2015, n. 13**, *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 54;
- le **deliberazioni della Giunta Regionale n. 1872/2000, n. 901/2004, 1839/2013, 689/2016** e **946/2023**, che disciplinano i criteri e le modalità di pagamento, riscossione e versamento al Fondo Regionale per l'occupazione dei Disabili di cui all'art. 14 della L. 68/1999 del contributo esonerativo di cui sopra;
- le **deliberazioni della Giunta Regionale**
  17 luglio 2023, n. 1210, "*Approvazione delle* «*prime indicazioni per l'attuazione delle Linee Guida del Collocamento Mirato di cui al D.M. 43/2022*»",
  12 dicembre 2023, n. 2144, "*Prima attuazione delle Linee Guida del Collocamento Mirato di cui al D.M. 43/2022- DGR n. 1210/2023 - Proroga dei termine per l'obbligatorietà della diagnosi funzionale per l'iscrizione negli elenchi del Collocamento Mirato e parziale modifica della DGR n.1210/2023*";
  28 ottobre 2024, n. 2003, "*Proroga del termine per l'obbligatorietà della diagnosi funzionale per l'iscrizione negli elenchi del collocamento mirato di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 2144/2023*";
- le **determinazioni del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro**
  30 giugno 2023, n. 1284, "*Nuove indicazioni operative agli Uffici per il Collocamento Mirato dell'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia Romagna relativamente alle modalità di acquisizione delle informazioni di fruizione di eventuali misure di integrazione salariale da parte dei datori di lavoro di cui all'art. 5 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 come da DGR 946 del 12/06/2023*",
  21 dicembre 2023, n. 2213, "*Linee guida per la gestione uniforme delle procedure del collocamento mirato delle persone con disabilità e delle altre categorie protette ai sensi della legge n. 68/99 – 2° aggiornamento anno 2023*" e, nello specifico, il punto 1) rubricato "*Autorizzazione all'esonero parziale*".

Dato atto che l'Agenzia Regionale per il Lavoro, sulla base delle norme citate, ha assunto, a partire dal 1° agosto 2016, le competenze dei Centri per l'Impiego e degli Uffici per il Collocamento Mirato ai sensi della L. 68/1999, ivi comprese quelle relative alle autorizzazioni all'esonero parziale dagli obblighi di assunzione di persone con disabilità da concedere ai sensi dell'art. 5, co. 3, della stessa L. 68/1999.

Considerato che risulta agli atti, registrata al prot. n. 2024.0273193.E ed integrata con prot. n. 2024.0301366.E, la richiesta dell'impresa CANGINI BENNE S.r.l., avente sede legale a Sarsina, località Valbiano (FC), in Via Savio n. 29/31, CF/P.IVA 02185060403, ed unità locali in provincia di Forlì-Cesena, intesa ad ottenere la prosecuzione, senza soluzione di continuità, fino al 31 luglio 2027 della fruizione dell'esonero parziale dall'obbligo di assunzione di persone con disabilità, previsto dall'art. 3 della citata L. 68/1999, nella medesima misura del 40 % della quota di assunzioni dovute in provincia di Forlì-Cesena, già utilizzata fino al 31 luglio 2024.

Tenuto conto che la società tuttora svolge attività di costruzioni metalmeccaniche, fabbricazione di strutture metalliche, parti assemblate di strutture e macchine per l'agricoltura e la silvicoltura e che le motivazioni esposte dalla stessa nell'istanza

conservata agli atti attestano la sussistenza ed il permanere delle condizioni di legge, ovvero della faticosità e della pericolosità delle attività lavorative svolte.

Considerato che dette lavorazioni riguardano il 69% del personale in forza in provincia di Forlì-Cesena, come attestato dalla netta prevalenza di qualifiche quali quelle di "assistente al montaggio", "manovale all'assemblaggio meccanico", "manovale di officina", indicate nelle comunicazioni delle assunzioni effettuate nell'anno in corso e nell'anno 2024, oltre che in passato, e che, conseguentemente, le motivazioni esposte a suo tempo e richiamate nell' istanza di rinnovo presentata appaiono tuttora coerenti con le prescrizioni di legge.

Tenuto conto anche degli ulteriori elementi di criticità rappresentati dalla stessa ditta CANGINI BENNE S.r.l., consistenti nella sua collocazione in una località scarsamente fornita dai mezzi pubblici e nell'articolazione delle attività lavorative su 2 turni, di cui uno con inizio alle ore 7 e l'altro con conclusione alle ore 16, ovvero in orari di scarsa frequenza delle corse di detti mezzi pubblici.

Considerato, altresì, che, stante il carattere meramente residuale dell'istituto dell'esonero parziale, l'impresa ha anche in forza unità di personale con disabilità in provincia di Forlì-Cesena, a dimostrazione della riconosciuta residualità dell'istituto dell'esonero.

Appurato, quindi, che continuano a sussistere le condizioni previste dalla normativa citata in premessa e che il contesto lavorativo della ditta CANGINI BENNE S.r.l., ad oggi, in provincia di Forlì-Cesena, è ancora caratterizzato dalla parziale carenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto.

Richiamato il provvedimento autorizzativo adottato, per il periodo scadente al 31 luglio 2024, con **determinazione dirigenziale 19 ottobre 2021, n. 1247**, sempre per la medesima percentuale del 40 richiesta anche con l'istanza di rinnovo cui il presente atto si riferisce.

Ritenuto, quindi, in accoglimento alla richiesta, di concedere nuovamente l'autorizzazione all'esonero parziale degli obblighi di assunzione, nella misura e per il periodo ivi riportato, ovvero per il 40 % dell'obbligo assuntivo relativo alla provincia di Forlì-Cesena e fino al 31 luglio 2027, in continuità con la precedente autorizzazione, come espressamente richiesto dalla ditta stessa.

Richiamati:

- il **Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679**, "*General Data Protection Regulation - GDPR*";
- il **D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196**, "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm.ii.;
- la **L. 6 novembre 2012, n. 190**, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e ss.mm.ii.;
- il **D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33,** "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e ss.mm.ii.;
- la **deliberazione della Giunta Regionale 20 giugno 2022, n. 1004,** "*Definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1123/2018*";
- le **determinazioni del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro**
  14 ottobre 2022, n. 1256, "*Ripartizione delle competenze in tema di privacy e Linee Guida per i soggetti attuatori e gli incaricati dell'Agenzia regionale per il Lavoro - abrogazione della determinazione n.1141/2018*",
  31 gennaio 2025, n. 134, "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 – Approvazione*".

  Richiamate inoltre:

- le **deliberazioni della Giunta Regionale**
  29 ottobre 2015, n. 1620, **"***Approvazione Statuto dell'Agenzia Regionale per il Lavoro in attuazione della L.R.13/2015"*, e ss.mm.ii.,
  11 marzo 2019, n. 364, "*Approvazione modifica del regolamento di organizzazione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1927/2016 e di quanto disposto con delibera di Giunta Regionale n. 2181/2017*" e ss.mm.ii.,
  5 febbraio 2024, n. 191, "*Assunzione di un Dirigente ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii. per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro*", come prorogato con **atto deliberativo 23 dicembre 2024, n. 2378,** "*Esercizio provvisorio. Proroga di termini organizzativi*" e le relative **determinazioni dirigenziali 15 febbraio 2024, n. 246**, "*Conferimento incarico di Direttore dell'Agenzia Regionale per il lavoro, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 4 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii., di cui la deliberazione della Giunta Regionale n. 191 del 5/2/2024 – presa d'atto*" e **20 gennaio 2025, n. 84**, *"Proroga incarico di Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 4 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii., di cui a deliberazione della Giunta Regionale n.2378 del 23/12/2024 - Presa d'atto;*
- le **determinazioni del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro**
  26 ottobre 2016, n. 79, "*Adozione del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna*", approvato dalla **Giunta Regionale con deliberazione 21 novembre 2016, n. 1927**, e ss.mm.ii., come successivamente modificato **con deliberazioni di Giunta Regionale 28 dicembre 2017, n. 2181**, e **11 marzo 2019, n. 364**, e, in particolare, l'art. 10,
  10 aprile 2017, n. 284, "*Modalità di svolgimento delle funzioni dirigenziali dell'Agenzia per il lavoro dell'Emilia-Romagna*",
  8 ottobre 2018, n. 1029, "*Approvazione declaratoria della posizione dirigenziale Servizio Territoriale del Lavoro dell'Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Emilia-Romagna*",
  16 ottobre 2018, n. 1059, "*Approvazione delle linee guida di organizzazione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna*",
  3 aprile 2019, n. 391, "*Approvazione macrostruttura e organigrammi dei servizi dell'Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Emilia-Romagna. Istituzione, descrizione e graduazione delle Posizioni Organizzative*" e ss.mm. ii. come, in particolare, da determinazioni **7 agosto 2020, n. 1257**, "*Macrostruttura dell'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna. Modificazione Ambiti Territoriali*", **4 marzo 2021, n. 235**, "*Modifica macrostruttura a seguito di riorganizzazione del Servizio Affari Generali, Bilancio e Risorse Umane*, e **22 novembre 2023, n. 2023**, "*Macrostruttura dell'Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna. Modificazione a seguito riorganizzazione. Approvazione declaratorie Posizioni Dirigenziali Politiche del Lavoro, Affari Generali e Risorse Umane e Innovazione e Trasformazione Digitale*",
  11 settembre 2020, n. 1373, "*Assunzione di n. 4 Dirigenti "Servizio Territoriale del Lavoro" e "Servizio Integrativo del Lavoro" presso l'Agenzia Regionale per il Lavoro*",

24 novembre 2021, n. 1368, "*Istituzione, descrizione e graduazione di nuove posizioni organizzative. Riapprovazione con modifiche dei criteri generali per la gestione dell'istituto delle posizioni organizzative e dei criteri per la loro graduazione*",
1° febbraio 2023, n. 114, "*Approvazione della disciplina organica delle attribuzioni dei servizi e delle strutture centrali dell'Agenzia regionale per il lavoro"*,
21 dicembre 2023, n. 2219, "*Conferimento incarichi dirigenziali di responsabile dei Servizi Territoriali, Politiche del Lavoro, Affari Generali e Risorse umane, Bilancio e Patrimonio, Innovazione e Trasformazione digitale presso l'Agenzia Regionale per il Lavoro con decorrenza 1/1/2024*",
23 dicembre 2024, n. 2387, "*Conferimento incarichi di responsabilità di Elevata Qualificazione 2025-2027 presso l'Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna*";

- le **proprie determinazioni**
  29 marzo 2024, n. 534, "*Approvazione articolazione organizzativa del Servizio Territoriale EST Ambiti di Forlì-Cesena e Rimini con relative competenze, attribuzioni e assegnazione del personale alle unità organizzative*",
  8 gennaio 2025, n. 6, "*Deleghe di competenze dirigenziali ai titolari di incarico di elevata qualificazione del Servizio territoriale Area EST – Ambiti di Forlì-Cesena e di Rimini"*,
  10 gennaio 2025, n. 19, "*Individuazione dei responsabili di procedimento ai sensi dell'art. 5 e ss.mm.ii. della L. n. 241/90 – Ambito territoriale Area EST - Ambiti di Forlì-Cesena e di Rimini*".

Ricordato che Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, co. 1, della L. 241/1990 e ss.mm.ii. è Rita Nappa, Titolare di Incarico di E.Q. di Direzione Collocamento Mirato di Forlì-Cesena, ai sensi della determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro 2387/2024 e della determinazione della sottoscritta Dirigente 19/2025, tutte già esplicitate.

Attestato che la sottoscritta Dirigente, Annamaria Diterlizzi, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi e dato atto che la Titolare di Incarico di E.Q. di Direzione Collocamento Mirato di Forlì-Cesena, Rita Nappa, quale Responsabile del procedimento, ha parimenti dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi ex art.6 *bis* della L. 241/1990 e ss.mm.ii.,

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,
preso atto del carattere residuale dell'esonero richiesto,
per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate,
su proposta della Responsabile del procedimento

D E T E R M I N A di

- soddisfare la richiesta ed autorizzare nuovamente l'impresa CANGINI BENNE S.r.l., avente sede legale a Sarsina, località Valbiano (FC), in Via Savio n. 29/31, CF/P.IVA 02185060403, ed unità locali in provincia di Forlì-Cesena, all'esonero parziale dall'obbligo di assunzione di persone con disabilità, previsto dall'art. 3 della citata L. 68/1999, nella misura del 40 % della quota di assunzioni dovute in provincia di Forlì-Cesena, già fruita in passato;
- stabilire, in riscontro a quanto richiesto dall'impresa, che l'autorizzazione all'esonero scada il 31 luglio 2027, in continuità con la precedente fruizione, e che la percentuale autorizzata del 40 sarà rapportata alle unità dovute in provincia di Forlì-Cesena con arrotondamento all'unità successiva nelle frazioni superiori a 0,50 %;
- confermare che, secondo quanto fissato dalle disposizioni nazionali e regionali già citate, l'impresa dovrà versare al Fondo Regionale Disabili il contributo esonerativo giornaliero nella misura di legge per ciascuna unità non assunta nell'ambito territoriale di Forlì-Cesena, con riferimento al periodo autorizzato. Nello specifico, il contributo dovrà essere versato entro il 31 luglio successivo all'anno di fruizione, o entro il primo giorno feriale successivo al 31 luglio nel caso in cui tale data dovesse ricadere in un giorno festivo, eccetto il caso di richiesta di certificato di ottemperanza, previsto dall'art. 17 della L. 68/1999, in cui il suddetto contributo deve essere versato contestualmente alla presentazione della richiesta stessa;
- stabilire che il presente atto di autorizzazione venga notificato all'impresa;
- dare atto che Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, co. 1, della L. 241/1990 e ss.mm.ii. è Rita Nappa, Titolare di Incarico di E.Q. di Direzione Collocamento Mirato di Forlì-Cesena, ai sensi della determinazione direttoriale 2387/2024 e della determinazione della sottoscritta Dirigente 19/2025, entrambe citate in narrativa;
- dare atto, infine, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate;
- dare atto, altresì, che avverso il presente provvedimento potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni.

Annamaria Diterlizzi

Documento prodotto e conservato in originale informatico.